Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 13 novembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 febbraio 1939-XVII, n. 1651.
Autorizzazione all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze ad accettare un legato.

N. 1651. R. decreto 5 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze viene autorizzato ad accettare il legato consistente nell'appartamento posto al secondo piano dello stabile del Lungarno Guicciardini n. 7, disposto dalla signorina Luisa Albertina Holzer, con testamento olografo del 4 giugno 1938-XVI, in favore dell'Istituto stesso e dell'Istituto Gualandi per sordomuti di Firenze, con facoltà di vendere l'appartamento e dividerne l'importo fra essi in parti uguali.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1652.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Aversa.

N. 1652. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Aversa viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1653.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Pozzuoli.

N. 1653. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Pozzuoli viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1654.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Manzoni » di Milano.

N. 1654. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Manzoni » di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1655.

Autorizzazione all'Accademia Roveretana degli Agiati con sede in Rovereto, ad accettare alcuni lasciti.

N. 1655. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Accademia Roveretana degli Agiati con sede in Rovereto, viene autorizzata ad accettare la somma di L. 30.700 (trentamilasettecento) di cui L. 10.000 (diecimila) in titoli del prestito redimibile 3,50 %, L. 700 (settecento) in contanti e lire 20.000 (ventimila) nominali in titoli consolidato 5 %.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° novembre 1939-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1939-XVII.

Valutazione del reddito dominicale dei terreni per l'anno 1940 ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7, n. 1, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3062;

Decreta:

La valutazione del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito per l'anno 1940, si effettuerà moltiplicando per quattro l'estimo censuario risultante dal catasto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(4871)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1939-XVII.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale delle imposte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394;

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1937-XV (registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1937-XV, registro n. 10 Finanze, foglio n. 355), col quale è stata costituita per il quadriennio 29 ottobre 1937-28 ottobre 1941 la Commissione centrale per le imposte;

Ritenuto che il gr. uff. dott. Emilio Moretti, consigliere della Corte dei conti, membro della Commissione predetta, è deceduto;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Emilio Raffo, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro della Commissione centrale delle imposte in sostituzione del gr. uff. dott. Emilio Moretti.

Roma, addì 19 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(4863)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1939-XVIII.

Autorizzazione alla Società anonima Magazzini generali di Como a trasferire i propri locali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento approvato con Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1939-XVII, col quale la Società anonima Magazzini generali di Como, con sede in Como, venne autorizzata ad istituire e a gestire in Como, via Stelvio n. 4, Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista la domanda in data 19 giugno 1939-XVII, presentata dalla predetta Società per essere autorizzata a trasferire la sede dei succitati Magazzini generali da Como, via Stelvio n. 4, in Como, via Borgovico n. 17;

Visto il parere favorevole manifestato, in merito al progettato trasferimento, dal Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni di Como, nell'adunanza del 19 luglio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Magazzini generali di Como, con sede in Como, è autorizzata a trasferire i propri locali ad uso di Magazzini generali in Como da via Stelvio n. 4 a via Borgovico n. 17.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Como è incaricato di vigilare sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: RICCI

(4864)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1939-XVIII.

Conto consuntivo dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

NOTA PRELIMINARE

Il conto del bilancio della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1938-39 presenta i seguenti risultati:

Entrate effettive ordinarie e straordinarie riscosse	L.	786.823,58
Spese effettive ordinarie e straordinarie pagate .	»	716.594,50
Eccedenza delle entrate sulle spese .	L.	70.229,08
Tenuto conto che il patrimonio alla fine dell'esercizio 1937-38 fu accertato in	L.	1.515.219,10
che, come risulta dal conto patrimoniale, esso va diminuito di	»	30.089,02
la consistenza patrimoniale netta al 30 giugno 1939 è di	L.	1.485.130,08

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il conto consuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1938-39 della Cassa delle ammende costituita ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 149 del nuovo Codice penale;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Decreta:

E' approvato il conto consuntivo delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dei prospetti qui acclusi e con le seguenti risultanze definitive:

Entrate effettive ordinarie e straordinarie dell'esercizio 1938-39	L.	786.823,58
Spese effettive ordinarie e straordinarie dell'esercizio 1938-39	»	716.594,50
Eccedenza delle entrate sulle spese . . .	L.	70.229,08
Consistenza patrimoniale al 30 giugno 1938	L.	1.515.219,10
Diminuzione risultante dal conto patrimoniale	»	30.089,02
Consistenza patrimoniale netta al 30 giugno 1939	L.	1.485.130,08

Roma, addì 5 novembre 1939-XVIII

Il Guardasigilli
Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Conto consuntivo dell'entrata della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1938-39	Somme introitate
Num. dell'esercizio 1938-39	Denominazione		
	PARTE I. — ENTRATA.		
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*		
1	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione . . .	400.000 —	493.162,50
2	Versamenti per Grazia Sovrana	30.000 —	47.779,30
3	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	15.000 —	16.970,55
4	Fondi dei detenuti evasi o defunti	15.000 —	26.683,03
5	Ricavo dalle vendite dei corpi di reato	200.000 —	95.301,47
6	Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	10.000 —	1.000 —
7	Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	83.000 —	105.926,73
	Totale entrate ordinarie . . .	753.000 —	786.823,58
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*		
8	Entrate straordinarie diverse	10.000 —	—
	Totale della categoria I (Parte ordinaria e straordinaria)	763.000 —	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*		
9	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica.	*per memoria*	—
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA		
10	Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.).	400.000 —	454.762,28

Cassa delle ammende.

Num. dell'esercizio 1938-39	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1938-39	Somme introitate
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA.		
	TITOLO I — ENTRATE ORDINARIE.		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	753.000 —	786.823,58
	Totale del titolo I	753.000 —	786.823,58
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	10.000 —	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	*per memoria*	—
	Totale del titolo II	10.000 —	—
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	763.000 —	786.823,58
	Partite che si compensano con la spesa	400.000 —	454.762,28
	TOTALE GENERALE	1.163.000 —	1.241.585,86

Conto consuntivo della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939

Num. dell'esercizio 1938-39	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1938-39	Somme pagate
	PARTE II. — SPESA.		
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*		
1	Assegnazioni ai Consigli di patronato	(a) 730.000 —	715.659,95
2	Spese per la pubblicazione di sentenze	5.000 —	419,10
3	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	500 —	407 —
4	Spese casuali	500 —	108,45
5	Fondo di riserva per spese impreviste	(b) 17.000 —	—
	Totale della categoria I (Parte ordin.)	753.000 —	716.594,50
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*		
6	Spese straordinarie diverse	10.000 —	—
	Totale della categ. I (Parte ordin. e straord.)	763.000 —	716.594,50
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*		
7	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*	—
	Totale della categoria II	—	—
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA.		
8	Restituzione e incameramento di depositi	(c) 750.000 —	745.284,10

a) Comprese lire 30.000 per effetto del decreto interministeriale 15 marzo 1939-XVII, n. 109266.
b) Dedotte lire 30.000 per effetto del citato decreto interministeriale 15 marzo 1939-XVII, n. 109266.
c) Comprese lire 350.000 per effetto del citato decreto interministeriale 15 marzo 1939-XVII, n. 109266.

Cassa delle ammende.

Num. dell'esercizio 1938-39	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1938-39	Somme pagate
	RIASSUNTO DELLA SPESA.		
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.		
	Categoria I. — *Spese effettive*	753.000 —	716 594, 50
	Totale del titolo I	753.000 —	716.594, 50
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.		
	Categoria I. — *Spese effettive*	10.000 —	—
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	—	—
	Totale del titolo II	10.000 —	—
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	713,000 —	716.594, 50
	Partite che si compensano con l'entrata	750.000 —	745.284, 10
	Totale generale	1.513.000 —	1.461.878, 60

Conto patrimoniale per l'esercizio finanziario 1938-39

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ	Consistenza al 1° luglio 1938	Variazioni e migliori accertamenti avvenuti nell'esercizio 1938-39 — in più	Variazioni e migliori accertamenti avvenuti nell'esercizio 1938-39 — in meno	Consistenza al 30 giugno 1939
ATTIVITÀ				
Titoli di rendita pubblica	1.669.540, 90	—	(a) 24.183, 50	1.645.357, 40
Depositi in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	1.307.816, 66	—	296.427, 34	1.011.389, 32
	2.977.357, 56	—	320.610, 84	2.656.746, 72
PASSIVITÀ				
Creditori per depositi cauzionali	1.462.138, 46	—	290.521, 82	(b) 1.171.616, 64
Patrimonio netto	1.515.219, 10	—	30.089, 02	1.485.130, 08

(a) Minor valore dei titoli al 30 giugno 1939 in confronto di quello al 1° luglio 1938.
(b) Somma risultante dalla differenza fra:

i depositi cauzionali al 1° luglio 1938 in	L.	1.462.138,46		
i depositi cauzionali effettuati nel 1938-39 in	L. +	454.762,28		
			L.	1.916.900,74
e le restituzioni dei depositi effettuate nel 1938-39 in			L. —	745.284,10
			L.	1.171.616,64

(4804)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO 10 novembre 1939-XVIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale per i combattenti alla occupazione immediata di alcuni immobili nel Tavoliere di Puglia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Veduto il regolamento legislativo dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, convertito nella legge 15 giugno 1933-XI, n. 827;

Veduti gli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Veduta la richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti in data 2 novembre 1939-XVIII;

Veduto il proprio nulla-osta concesso all'Opera nazionale per i combattenti per l'attuazione del piano di trasformazione dei terreni in appresso e pel trasferimento di essi all'Opera medesima;

Ritenuta l'urgente necessità, ai fini della bonifica integrale del Tavoliere di Puglia di consentire all'Opera predetta l'occupazione provvisoria degli immobili stessi;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera nazionale per i combattenti è autorizzata ad occupare immediatamente in tutto o in parte gli immobili qui appresso elencati:

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
1	Graziani Giustino ed Ermanno per 9/14, Elena, Clara, Bice, Elodia e Giselda per 5/14, fratelli e sorelle fu Filippo, propr. e De Amicis Marianna fu Giuseppe, ved. Graziani, usufruttuaria di 1/8.	Cerignola	S. Giovanni in Fonte	188	1		122	31	95
2	Di Nisi Giuseppe fu Vincenzo per 1/2 e Frisani Francesco fu Domenico per 1/2.	»	Pozzo Monaco	405	3		98	52	50
3	Martinelli Vincenzo di Vincenzo . .	»	»	406	7		127	61	11
4	Zezza mons. Michele fu Carlo, usuf. e Zezza Livia fu Carlo, maritata D'Andria, proprietaria.	»	»	405	4		137	15	40
				418	2		0	03	33
					3		2	43	30
					4		17	66	40
					5		6	27	57
					6		8	92	70
					8		0	72	55
					10		1	08	30
	Totale . . .						174	19	55
5	Zezza Francesco fu Luigi, usuf. e Zezza Luigi di Vincenzo, propr.	»	Torretta	406	8	b	17	00	00
6	Zezza Francesco fu Luigi	»	»	406	8	c	36	47	45
7	Zezza Livia e Teresa, sorelle fu Carlo	»	»	406	8	a	76	59	11

Art. 2.

Le relative indennità di occupazione, in mancanza di accordo fra le parti, saranno determinate a norma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

Art. 3.

All'atto della presa in possesso degli immobili sopradescritti verrà compilato lo stato di consistenza, a norma dell'art. 6 del sopracitato R. decreto-legge n. 1834.

Roma, addì 10 novembre 1939-XVIII

p. Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Russo

(4895)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sostituzione di un consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi

Con R. decreto 8 ottobre 1939-XVII, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, il gr. uff. Pasquale Scuncio, sostituto avvocato generale dello Stato, è stato nominato consigliere di amministrazione delle Poste e dei Telegrafi in sostituzione del gr. uff. avv. Paolo Franco.

(4834)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a 10 posti di volontario nella carriera per i servizi tecnici bandito con decreto Ministeriale 20 aprile 1939-XVII.

S. E. cav. di gr. cr. Pasquale Sandicchi, Ambasciatore di Sua Maestà, senatore del Regno, presidente;

Prof. avv. nob. Jacopo Mazzei, pro rettore della Regia università di Firenze, membro;

Gr. uff. prof. Tommaso Perassi, ordinario nella Regia università di Roma, membro;

Gr. uff. nob. Agostino Ferrante dei marchesi di Ruffano, Regio console generale, membro;

Comm. Francesco Gerbasi, ispettore generale capo per i servizi tecnici, membro;

Cav. uff. Guglielmo Ferrini, ispettore capo per i servizi tecnici, segretario.

(4893)

Elenco degli ammessi al concorso a 10 posti nella carriera per i servizi tecnici e diario delle prove scritte.

Gli esami del concorso a 10 posti di volontario nella carriera per i servizi tecnici di cui al decreto Ministeriale 20 aprile 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1939-XVII, n. 104, avranno luogo in Roma al Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (viale dei Re) nei giorni 1°, 2 e 3 dicembre p. v., dalle ore 12 alle ore 20.

Sono ammessi al predetto concorso i seguenti candidati che ne hanno fatto domanda:

Benenati Giuseppe, Bertea Cesare, Branca Ciro, Cannizzo Antonino, Carbone Carmelo, Ciotti Luigi, Clemente Ernesto, Cordero Giulio, Corti Rinaldo, Cusani Giovanni, Dazzi Antonio, De Fidio Mario, Di Ciommo Rocco, Durante Attilio, Ferrari Mario, Flores Francesco, Guidotti Guido, Leone Antonio, Maira Salvatore, Mastantuono Gaetano, Mauro-Sebastiano, Melati Chiappara Ercole, Migneco Tullio, Minutolo Antonio, Muscari Vincenzo, Natale Antonio, Palazzi Cattaneo Ernesto, Panigadi Renzo, Papini Franco, Pavese Raffaele, Rubini Mario, Sforza Galeazzo, Straniero Diego, Talli Roberto, Turano Federico, Valle Antonio, Visco Marco.

I seguenti candidati sono ammessi al concorso con la riserva di cui al 3° comma dell'art. 1 del bando di concorso:

Baiocchi Lorenzo, Papagni Giuseppe.

(4894)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di segretario presso la Regia scuola artistico industriale di Isernia

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI che autorizza l'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1939-XVII;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3144;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XIII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;
Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587;
Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1926, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1926, registro 7, foglio 79, che approva la pianta organica della Regia scuola artistico industriale di Isernia,

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di segretario (gruppo *B*, grado 11°), presso la Regia scuola artistico industriale di Isernia.

Il vincitore verrà nominato in esperimento per due anni. Scaduto tale periodo egli potrà essere confermato stabilmente.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano in possesso dei requisiti prescritti, che dovranno essere comprovati con la presentazione dei documenti appresso indicati e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto i 18 anni e non superato l'età di anni 40.

Detto limite di età è elevato:

di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100. Per i coniugati si applicano le norme di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Il Ministro, con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta bollata da L. 6, sottoscritta dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente e conterrà l'indicazione esatta del suo domicilio.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 8 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

2) certificato di iscrizione al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno 1939-XVII, rilasciato dal segretario federale in carta bollata da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale sono dispensati dal produrre il documento di cui al n. 2.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del P.N.F.

I cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sanmarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre i cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre alla data precisa della effettiva iscrizione, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta. Il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Al predetto visto dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sanmarinesi iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

3) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta bollata da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune di origine legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto su carta bollata da L. 4. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero, in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936 devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 12 con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

6) certificato di buona condotta morale civile e politica, su carta bollata da L. 4 rilasciato dalle autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma del podestà o di chi ne fa le veci deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

7) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'Autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non solato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

8) stato di famiglia su carta bollata da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, e vedovi con prole;

9) diploma di scuola media di 2° grado o titolo equipollente;

10) una dichiarazione nella quale il candidato sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto potrà essere assegnato al candidato un termine per la regolarizzazione. Ove il documento non venga restituito, debitamente regolarizzato, entro il termine assegnato il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 3, 5 e 6, purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal Capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi dovranno, inoltre, presentare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in s. p. e. sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti non oltre il 30° giorno dalla scadenza del termine stabilito per i candidati residenti nel Regno.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei titoli presentati al concorso con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri servizi del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per posti nei Regi istituti e nelle Regie scuole d'arte.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta bollata da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento e all'esito del concorso.

L'esame si svolge in due prove, l'una scritta e l'altra orale. Esse verteranno sull'applicazione di leggi e di regolamenti concernenti le Regie scuole ed i Regi istituti d'arte e sulle norme generali di contabilità, con speciale riguardo all'amministrazione delle scuole e degli istituti anzidetti.

La prova orale consisterà in un interrogatorio sugli argomenti su indicati e non potrà durare meno di 30 minuti.

Tutte le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata dal giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà considerata come rinunzia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove d'esame alla Commissione giudicatrice e al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o in caso diverso la loro fotografia debitamente autenticata.

Il posto sarà conferito al primo classificato nella graduatoria ed in caso di rinuncia al secondo e quindi al terzo.

L'accettazione deve risultare da atto scritto. Se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare 20 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Per quanto non è stabilito nel presente decreto valgono le norme contenute nel R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(4870)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.